



Comune di CIRCELLO

Provincia di Benevento

82020 - Via Pescogrosso, 1 tel. (0824) 937201 - 937523 fax (0824) 937287

Sito Internet: www.circello.com e-mail: comunedicircello@circello.com

Prot. n.4585

COPIA di Deliberazione del **Consiglio Comunale**

N.40 del 23-09-2014

Oggetto: Regolamento IUC-TARI. Provvedimenti

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **18:05** nella Sala Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, come di seguito

Presiede l'adunanza il Presidente, **Paola DI TOCCO**.

GOLIA Gianclaudio	P	DI TOCCO Giuseppe	P
NAVA Alfonso	P	SAURO Francesco	P
PETRIELLA Maria	A	STEFANELLI Fulvio	P
GOLIA Vincenzo	P	DEL GROSSO Massimo	P
IARUSSO Gabriele	P	ZACCARI Danielantonio	P
DI TOCCO Paola	P		

Dei Consiglieri Comunali, sono presenti nr. 10 ed assenti nr. 1, sebbene invitati.

Con l'assistenza del **Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio ANASTASIO**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dato atto che dai presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

Responsabile dell'Ufficio **ECONOMICO/FINANZIARIO** per quanto concerne la regolarità contabile,
VINCENZO MAIORANO.

IL PROPONENTE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche e integrazioni, tra le quali quelle introdotte dal D.L. 6/3/2014 n°16 convertito in legge 2/5/2014 n° 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

RITENUTO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

CONSIDERATO che:

- fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
- successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile;
- per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che:

- non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono previste riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;
- le tariffe che saranno determinate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

DATO ATTO che:

- al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le fattispecie a cui è possibile applicare agevolazioni;
- il comma 682 indica ulteriori elementi per applicare agevolazioni;
- il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;
- la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;
- nella ipotesi di cui al precedente capoverso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
- il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;
- l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 luglio 2014 che fissa al 30 settembre 2014 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dallo adottando Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione dell'addetto ai tributi e del responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO che sulla scorta delle normative e delle considerazioni che precedono è stata redatta apposita bozza di regolamento per l'applicazione della IUC componente sui rifiuti-TARI;

VISTA la bozza di regolamento che si compone di 44 articoli suddivisi in otto CAPI, di cui il I° comprende le norme generali, il II° i criteri per la determinazione delle tariffe, il III° la classificazione delle utenze e delle categorie, il IV° agevolazioni e riduzioni, il V° la disciplina del tributo giornaliero, il VI° la dichiarazione e gestione del tributo, il VII° l'accertamento- sanzioni- riscossione coattiva-contenzioso, l'VIII norme transitorie ;

ACQUISITI favorevolmente:

- il parere del Revisore dei Conti del Comune di Circello ex art. 239, comma 1, lettera b, n° 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- ex art. 49 dello stesso D.Lgs. i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio;

RITENUTO che la bozza di regolamento è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare "Accertamento Tributi" il 22/09/2014, seduta risultata deserta ;

PROPONE DI DELIBERARE

- DI INTENDERE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della adottanda deliberazione;
- DI APPROVARE , per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata , che si compone di 44 articoli suddivisi in otto CAPI, di cui il I° comprende le norme generali, il II° i criteri per la determinazione delle tariffe, il III° la classificazione delle utenze e delle categorie, il IV° agevolazioni e riduzioni, il V° la disciplina del tributo giornaliero, il VI° la dichiarazione e gestione del tributo, il VII° l'accertamento- sanzioni- riscossione coattiva-contenzioso, l'VIII norme transitorie ;
- DI DARE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- DI DEMANDARE al competente Settore Comunale la trasmissione nei termini della adottanda delibera e del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero "Portale del federalismo fiscale";
- DI DICHIARARE l' adottando atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, c. IV, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. .

Il Proponente
-Avv. Alfonso NAVA-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Vista la seguente normativa e s.m.e i.:

- D.Lgs. 448/1997;
- D.Lgs. 360/1998;
- Il D.Lgs. 267/2000 ;
- Legge 448/2001;
- D.Lgs. 23/2011;
- D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- Legge 27/12/2013 n° 147 di stabilità 2014;
- D.L. 6/3/2014 n° 16 convertito in legge 68 del 2/5/2014;

Visti ancora:

- Lo statuto comunale;
- Il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio;

Acquisiti favorevolmente:

- il parere del Revisore dei Conti del Comune di Circello ex art. 239, comma 1, lettera b, n° 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e .i.;
- ex art. 49 dello stesso D.Lgs. i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto che la bozza di regolamento è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare “Accertamento Tributi” il 22/09/2014, seduta risultata deserta ;

Ritenuto necessario approvare il presente provvedimento;

Tanto premesso e considerato

Con votazione unanime espressa palesemente per alzata e seduta

DELIBERA

- **INTENDERE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **APPROVARE** , per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto, che si compone di 44 articoli suddivisi in otto CAPI, di cui il I° comprende le norme generali, il II° i criteri per la determinazione delle tariffe, il III° la classificazione delle utenze e delle categorie, il IV° agevolazioni e riduzioni, il V° la disciplina del tributo giornaliero, il VI° la dichiarazione e gestione del tributo, il VII° l’accertamento- sanzioni- riscossione coattiva-contenzioso, l’VIII norme transitorie ;
- **DARE ATTO** che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- **DEMANDARE** al competente Settore Comunale la trasmissione nei termini della presente delibera e del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero “Portale del federalismo fiscale”;
- **DICHIARARE** , con separata unanime votazione espressa palesemente per alzata e seduta , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, c. IV, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. .

P A R E R I

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Esito: Favorevole

Lì, 22-09-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
f.to (VINCENZO MAIORANO)**

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e art. 5 del Regolamento Comunale di contabilità approvato con D.C.C. nr. 16 del 07/06/2011.

Esito: Favorevole

Lì, 22-09-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (VINCENZO MAIORANO)**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to **Avv. Mario Nunzio ANASTASIO**

Il Presidente
f.to **Paola DI TOCCO**

Prot. n.4585 del.24-09-2014

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico – nr. 445(art. 32, comma 1, della Legge. 18 giugno 2009 n. 69);

Dalla residenza Comunale li 24-09-2014

IL RESPONSABILE
f.to **Lucio Antimo PETTI**

È copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Avv. Mario Nunzio ANASTASIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.

Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il giorno 23-09-2014 in quanto:

[x] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Dalla residenza Comunale li 24-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Avv. Mario Nunzio ANASTASIO**